

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 7479/12

TRA

PISETTA Massimo, PISETTA Alessandra, BABINI Lorella e POZZETTO Roberto, domiciliati in Trieste alla via Romagna 30, presso il difensore avv. Gianfranco Carbone;

ATTORI-OPPONENTI

CONTRO

Banca Popolare Friuladria S.p.A., in persona del legale rappresentante, a mezzo del proprio procuratore Italfondiario S.p.A., domiciliato in Trieste alla via Zanetti 8, presso il difensore avv. Alberto Kostoris.

CONVENUTO-OPPOSTO

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 455/12 del Tribunale di Trieste su saldo negativo di conto corrente bancario.

CONCLUSIONI:

PER GLI ATTORI: come in atto di citazione:

- "Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto che comunque non avrà efficacia tra le parti.
- 2) Voglia accertare che i saldi c/c di tutte le tre posizioni azionate non corrispondono all'effettiva posizione debitoria delle parte attrice in quanto sono stati determinati, per la parte capitale indicata dall'attore, dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi moratori e dal calcolo della c.m.s.. Per l'effetto voglia determinare il giusto importo della posizione debitoria.

- Veglia accertare la non debenza, per le ragioni sopra illustrate, degli indicati interessi moratori e degli importi calcolati e indicati e determinare l'importo degli interessi al saggio legale.
- 4) Sugli interessi voglia accertare ex art. 2948 n. 4 CC l'intervenuta prescrizione quinquennale a danno dell'Istituto di Credito.
- 5) In riferimento al C/c anticipo fatture accertare e dichiarare la non debenza di ogni qualsiasi importo se non a titolo di interesse legale.
- 6) In riferimento alla fideiussione voglia accertare l'illegittima estensione della fideiussione futura, per i motivi dedotti, nei confronti dei chiamati fideiussori in riferimento alla posizione bancaria c/c 36518/91 (aperta dopo il rilascio della fideiussione) e per la posizione bancaria c/c anticipi 36509/82 aperto in data 31.01.2003. Per l'effetto voglia accertare che i "fideiussori" non hanno obbligo alcuno nei confronti dell'Istituto di Credito o in via subordinata che la estraneità e l'assenza di obblighi sia accertata e dichiarata nei confronti del fideiussore Alessandra Pisetta e Lorella Babini.
- 7) In riferimento alla prestata garanzia CONGAFI voglia accertare la responsabilità dell'Istituto di Credito per la mancata attivazione della garanzia stessa e, per l'effetto, voglia condannare l'istituto di credito alla rifusione del danno rappresentato fra la differenza degli interessi da lui applicati rispetto agli interessi e al costo nei confronti di CONGAFI.
- 8) Voglia accertare e dichiarare la nullità e inefficacia di qualunque pretesa della Banca per interessi (così come da lei indicati) spese, commissioni e competenze.
- 9) Voglia accertare il tasso effettivo globale applicato nel corso del rapporto e, se contrario alle norme di legge in quanto eccedente il tasso soglia nel periodo di riferimento voglia applicare le sanzioni civili conseguenti e condannare al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

In ogni caso con vittoria di spese di lite".

PER IL CONVENUTO: come in comparsa di costituzione e risposta:

"Nel merito

Disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza avversaria, rigettare integralmente l'opposizione attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare gli attori al pagamento delle seguenti somme:

> Per quanto inerisce i coniugi Babini Lorella e Pisetta Massimo il pagamento, in solido tra loro, a favore di Banca Popolare FriulAdria S.p.A., per il tramite della



propria procuratrice Italfondiario S.p.A., della somma di € 18.634,14.- quale saldo passivo del c/c n. 13145/85 di cui € 9.779,78.- quale capitale, € 8.791,19.- quali interessi di mora ed € 63,17.- quali interessi maturati al 20.12.2011 oltre sopravvenienze, nonché interessi e accessori maturati e maturandi successivamente al 20.12.2011 e alle spese successive occorrende.

- ▶ Per quanto inerisce, invece, i sigg.ri Pisetta Massimo, Pozzetto Roberto, Babini Lorella e Pisetta Alessandra tutti nella loro qualità di fideiussori di Pierremme Impianti di Pisetta M. e Pozzetto R. S.n.C. (società cessata) nei limiti degli importi massimi garantiti:
- a. € 27.261,12.- quale saldo passivo del c/c n. 36518/91 di cui € 14.214,80.- per capitale, € 440,40.- quali interessi corrispettivi, € 12.514,10.- quali interessi di mora, nonché € 91,82.- quali interessi maturati alla data del 20.12.2011;
- b. € 23.890,73.- quale scoperto del c/anticipi fatture n. 36509/82 di cui € 14.420,06.- per capitale, € 190,10.- per interessi corrispettivi, € 9.203,22.- per interessi di mora, nonché € 77,35.- quali interessi maturati alla data del 20.12.2011;
- e così complessivamente € 51.151,85.- oltre sopravvenienze, nonché interessi e accessori maturati e maturandi successivamente al 20.12.2011 nonché alle spese successive occorrende, ed alle spese della procedura monitoria liquidati in:
 - c. £ 1.250,00.- per competenze, £ 338,00.- per esborsi oltre ad Iva é C.p.a. come per legge, oltre alle spese e competenze del presente giudizio di opposizione.

Con vittoria di spese e competenze di causa".

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Banca Popolare Friuladria S.p.A. ha ottenuto decreto ingiuntivo nei riguardi di BABINI Lorella e PISETTA Massimo per il pagamento in solido tra loro della somma complessiva di € 18.634,14.- quale saldo passivo del c/c n. 13145/85 a loro intestato, nonché a carico di PISETTA Massimo, POZZETTO Roberto, BABINI Lorella e PISETTA Alessandra, tutti nella loro qualità di fideiussori, nei limiti degli importi garantiti, di Pierremme Impianti di PISETTA M. e Pozzetto R. S.n.c. oggi cessata per il pagamento della somma complessiva di € 51.151,85.- oltre ad interessi ed accessori maturati successivamente al 20.12.11 per scoperto di c/c del conto anticipi fatture (c/c 36518/91 per € 27.261,12), nonché saldo passivo del c/c societario (c/c 36509/73 per € 23.890,73).
- 2. Il decreto ingiuntivo è stato tempestivamente opposto dagli attori i quali hanno sostenuto che:
 - il conto corrente bancario n. 13145/85 intestato a BABINI Lorella e PISETTA Massimo era stato aperto il 30.9.1993, con previsione di tasso annuo creditore con

capitalizzazione annuale del 5,75% ed un tasso annuo di interesse debitore sullo scoperto consentito in assenza di fido con capitalizzazione trimestrale del 14%, oltre ad una commissione di massimo scoperto del 2,5% e un tasso annuo di mora "prime rate" ABI aumentato di 8 punti percentuali con capitalizzazione trimestrale. Il 25.10.2002 BABINI veniva costituita in mora per € 9.779,78, ed il conto rimase inoperativo;

- il conto corrente bancario n. 36518/91 intestato a Pieremme Impianti S.n.c. era stato aperto il 12.11.1997: le condizioni sarebbero illeggibili, ma sarebbe stato applicato un tasso di interesse debitore su scoperto consentito in assenza di fido con capitalizzazione trimestrale del 19,5%. La società veniva costituita in mora nel novembre 2004 per 14.205,50 € per capitale + 13046,32 € per interessi variamente composti. Il conto corrente bancario era garantito con Fideiussione del 29.10.'97 da M. PISETTA, POZZETTO, BABBINI (per max 103.291,38 € ciascuno) e da e A. PISETTA il 2.11.1998 per lire 20.000.000;
- il conto corrente bancario 36509/82 di anticipo fatture intestato a Pieremme Impianti S.n.c. (amministratori M. PISETTA e POZZETTO) era stato acceso per lo sconto di fatture. Sul conto erano scontate due fatture, di cui la seconda quando i termini di rientro dell'anticipo della prima erano già scaduti. Sul conto il CONGAFI della Provincia di Trieste concedeva, con comunicazione del 17.1.2003, garanzia fideiussoria di cui, alla scadenza del 12° mese, la banca non chiedeva la copertura e il rientro, così incidendo sulla determinazione degli interessi. Sono stati chiesti 14.420,06 € di capitale + 9.470,67 di interessi, variamente composti alla società ed ai fideiussori.

Con riguardo a quest'ultimo conto si denunzia la mancata indicazione di "alcun importo contrattuale sul tasso d'interessi annuo con liquidazione trimestrale": di qui l'illegittimità della richiesta di qualsiasi importo a titolo di interessi moratori.

Con riferimento, invece, a tutte le posizioni gli attori eccepiscono:

- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale pattuita con i contratti del 30.9.2003 e
 del 12.11.1997 ed applicata agli interessi a debito, con diritto alla ripetizione di quanto
 versato ed all'opposizione alle richieste poste a base dei decreto ingiuntivo opposto.
 Sussisterebbe inoltre la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1 della delibera del
 CICR del 9.2.2000, con la quale è stata data attuazione all'art. 120 del TUB;
- la nullità della clausola di commissione massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione ex art. 1346 c.c., non essendo stato indicato se si

trattasse di costo ulteriore relativo ad apertura di credito, o di commissione applicata sullo scoperto di conto: inoltre non vi sarebbe indicazione degli importi sui quali applicare la percentuale trimestrale.

Il merito alla fideiussione del 29.10.97 prestata da M. PISETTA, POZZETTO, BABBINI (per max 103.291,38 € ciascuno), la stessa sarebbe stata costituita prima del conto garantito (conto corrente bancario n. 36518/91 intestato a Pieremme Impianti S.n.c., aperto il 12.11.1997), e sarebbe stata richiesta malgrado il conto corrente bancario n. 13145/85, acceso da oltre 4 anui, avesse un andamento insoddisfacente per la banca. Lo stesso varrebbe per il conto corrente bancario 36509/82 di anticipo fatture intestato a Pieremme Impianti S.n.c. aperto il 31.1.2003, ed anzi a maggior ragione per questo rapporto il comportamento della banca avrebbe violato i precetti di buona fede e correttezza, essendo stata scontata una seconda fattura dopo il primo sconto insoluto. A nulla rileverebbe la parziale sovrapposizione tra titolari dell'azienda e fideiussori, attesa la diversità delle fonti di responsabilità e dei titoli in base ai quali la banca poteva agire. Anche sul punto è stata eccepita l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'applicazione della commissione di massimo scoperto.

Quanto alla mancata contestazione degli estratti conto, essa non avrebbe alcuna rilevanza in ordine alla validità dell'operazione sottostante, come insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 18626 del 2003).

Parallelamente è stata eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 cod. civ., per il pagamento degli interessi dovuti in misura legale e non percepiti dalla banca.

Su queste premesse hanno formulato le conclusioni di cui in epigrafe.

3. Banca Popolare Friuladria S.p.A. ha evidenziato in comparsa di costituzione e risposta che tutti i contratti di apertura di conto corrente bancario recavano l'indicazione dell'interesse applicato, nel mentre per quanto riguarda gli anticipi su fatture il rapporto era regolato mediante il conto corrente ordinario di corrispondenza intrattenuto con la banca, come emergerebbe dai contratti versati in atti in fase monitoria.

Quanto alla contestazione sugli interessi, ha denunziato la sua genericità e chiesto che, qualora ritenuta fondata, si faccia applicazione del disposto dell'art. 117 T.U.B. e non si applichino gli interessi legali.

Sia quanto ai debitori che quanto ai garanti ha eccepito che la mancata contestazione dei saldi ne avrebbe comportato l'approvazione.

In ordine alla commissione di massimo scoperto si sarebbe trattato di un corrispettivo a compensazione dell'onere economico della prestazione banca, consistente nell'essere sempre pronta

a fronteggiare immediatamente la rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto: la pattuizione sarebbe pertanto valida ed operativa.

In merito alla fideiussione ha escluso qualsiasi rilevanza delle vicende relative al conto corrente bancario n. 13145/85, atteso che lo stesso era intestato a BABINI Lorella e PISETTA Massimo ed era stato aperto il 30.9.1993, nel mentre la società Pieremme Impianti S.n.c. apriva il conto corrente bancario n. 36518/91 solo il 12.11.1997: questo conto corrente bancario era stato garantito con fideiussione del 29.10.1997 da M. PISETTA, POZZETTO, BABBINI, ed a nulla rileverebbero le condizioni relative al diverso rapporto che interessava personalmente due dei garanti (BABINI Lorella e PISETTA Massimo). Ha contestato qualsiasi addebito in ordine alla mancata rinnovazione della garanzia CONGAFI, che comunque costituirebbe garanzia sussidiaria ed escutibile solo dopo l'inutile tentativo di recuperare il credito presso l'impresa o gli altri garanti. Sempre in ordine a questa fideiussione, la data della richiesta di apertura coincideva con quella di prestazione della garanzia, solo che il conto corrente bancario era stato aperto successivamente.

L'estensione della garanzia all'affidamento in conto anticipi del 31.3.2003 era poi connaturale al tipo di garanzia prestata, che era una fideiussione *omnibus*: le operazioni erano state comunque appoggiate proprio sul conto corrente bancario n. 36518/91. M. PISETTA c POZZETTO erano infine gli amministratori della società, oltre che soci illimitatamente responsabili.

Ha quindi concluso come in premessa.

4. Le domande ed eccezioni non sono state ulteriormente precisate e modificate.

Non sono state ammesse le prove offerte e sono stati disposti diversi tentativi di conciliazione o di determinazione dei possibili scenari in base alle diverse prospettazioni delle parti. Su istanza congiunta delle parti, infine, la causa è stata rimessa in decisione.

- 5. Per comodità espositiva conviene principiare dalle domande relative alle presunte invalidità delle fideiussioni, che di seguito si riportano:
 - 6. In riferimento alla fideiussione voglia accertare l'illegittima estensione della fideiussione futura, per i motivi dedotti, nei confronti dei chiamati fideiussori in riferimento alla posizione bancaria c/c 36518/91 (aperta dopo il rilascio della fideiussione) e per la posizione bancaria c/c anticipi 36509/82 aperto in data 31.01.2003. Per l'effetto voglia accertare che i "fideiussori" non hanno obbligo alcuno nei confronti dell'Istituto di Credito o in via subordinata che la estraneità e l'assenza di obblighi sia accertata e dichiarata nei confronti del fideiussore Alessandra Pisetta e Lorella Babini.
 - 7. În riferimento alla prestata garanzia CONGAFI voglia accertare la responsabilità dell'Istituto di Credito per la mancata attivazione della garanzia stessa e, per l'effetto, voglia condannare l'istituto di credito alla rifusione del danno rappresentato fra la differenza degli interessi dalui applicati rispetto agli interessi e al costo nei confronti di CONGAFI.

Giova innanzi tutto evidenziare come la compagine societaria di Pieremme Impianti S.n.c. vedesse come soci ed amministratori due dei fideiussori, PISETTA Massimo e POZZETTO

Roberto: relativamente alla loro posizione, qualsiasi considerazione in merito al comportamento della banca è ultronea, atteso che nessuno poteva conoscere le condizioni della società affidata meglio dei suoi amministratori. Trattandosi di una società a ristretta base familiare, diretta o indiretta, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore; per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione). Lo stesso vale anche rispetto alle altre posizioni, atteso che BABINI Lorella è la coniuge di PISETTA Massimo (circostanza, questa, espressa in comparsa di costituzione e risposta e non contestata dagli attori), e che PISETTA Alessandra è chiaramente una congiunta o familiare di PISETTA Massimo.

In ogni caso, la garanzia relativa alle esposizioni sul conto corrente bancario n. 36518/91 è coeva alla sua accensione, nel senso che è stata offerta contemporaneamente all'istanza di apertura del conto corrente bancario (altra circostanza, questa, che dimostra le chiare interessenze tra garanti e garantiti): tra la richiesta di apertura del conto corrente bancario e l'effettiva venuta ad esistenza solo inoltre decorsi solo 8 giorni lavorativi.

Analoghe considerazioni valgono per la garanzia sul conto corrente bancario 36509/82 di anticipo fatture intestato a Pieremme Impianti S.n.c., peraltro scarsamente movimentato.

In riferimento alla garanzia CONGAFI, coglie nel segno - e non è contestata - la circostanza che si trattava di una garanzia di secondo grado, operativa per il solo grado in cui l'escussione e di mancato pagamento da parte del debitore e dei garanti di grado pozione. In ogni caso la domanda è rimasta indeterminata e non è dato cogliere l'interesse ad agire e ad ottenere qualsiasi tipo di accertamento al riguardo, oltre che la fondatezza della stessa domanda: non è stato infine prodotto il titolo contrattuale né sono stati dimostrati gli elementi dell'alternativo ed eventuale illecito extracontrattuale.

6. Peraltro il discorso in tema di fideiussione rimane in piedi, atteso che il giudice deve esaminare la questione della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche se la parte abbia censurato solo l'inosservanza degli artt. 1955 e 1956 cod. civ., come nel caso di specie: il principio dispositivo non può, difatti, limitare il rilevo di ufficio, sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "ex actis", della nullità contrattuale, tesa alla tutela di interessi generali non sacrificabili (Cass., sent. n. 25841 del 2013).

Le rimanenti domande sono invero fondamentalmente incentrate sulla questione della nullità delle clausole sugli interessi relative ai due conti correnti bancari. Esse sono logicamente compendiate nella prima, quella con cui si chiede al Tribunale di Trieste di "accertare che i saldi

c/c di tutte le tre posizioni azionate non corrispondono all'effettiva posizione debitoria delle parte attrice in quanto sono stati determinati, per la parte capitale indicata dall'attore, dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi moratori e dal calcolo della c.m.s.. Per l'effetto voglia determinare il giusto importo della posizione debitoria".

Su questa domanda attorea la parte convenuta non ha preso adeguata posizione, se si eccettua la mera contestazione di una sua genericità e la mera difesa consistente nel chiedere, in subordine, l'applicazione degli interessi al saggio di cui all'art. 117 del T.U.B..

È bene rammentare che il conto corrente bancario n. 13145/85 era stato aperto il 30.9.1993, con previsione di tasso annuo creditore con capitalizzazione annuale del 5,75% ed un tasso annuo di interesse debitore sullo scoperto consentito in assenza di fido con capitalizzazione trimestrale del 14%, oltre ad una commissione di massimo scoperto del 2,5% e ad un tasso annuo di mora "prime rute" ABI aumentato di 8 punti percentuali con capitalizzazione trimestrale (dopo la costituzione in mora del 25.10.2002, inoltre, il conto sarebbe rimasto in operativo). Il conto corrente bancario n. 36518/91 intestato a Pieremme Impianti S.n.c., invece, era stato aperto il 12.11.1997, con tasso di interesse debitore su scoperto consentito in assenza di fido con capitalizzazione trimestrale del 19,5%. La società veniva costituita in mora nel novembre 2004 per 14.205,50 € per capitale + 13046,32 € per interessi yariamente composti.

La difesa della convenuta, fin dalla fase della procedura monitoria, ha prodotto solo gli estratti conto a far data dal gennaio 2004. È noto tuttavia (Cass., sent. n. 21466 del 2013) che l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo. In tal caso la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre tale estratti conto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.

Nel caso di specie, a fronte di clausole di capitalizzazione trimestrali per importi notevolmente superiori rispetto a quelli annui a favore del cliente, l'onere probatorio incombeva pienamente sul creditore, che non lo ha assolto. Per questa ragione il credito non può dirsi comprovato, a fronte delle contestazioni attoree, ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con sentenza esecutiva, tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata

nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e deeisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi.

P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di condanna avanzata da parte convenuta. Condanna Banca Popolare Friuladria S.p.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3500,00 per compensi, ed € 350,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva.

Trieste, 4 agosto 2014.

IL FUNZIONARIO GIUD Giscomo RA

II gjudiçe

Picciotto

IL FUNZION RO GIUDIZIARIO

OAR OND Gret